



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **LA PROROGA DEL DIRITTO ANNUALE 2024 ALLE CAMERE DI COMMERCIO SEGUE IL CALENDARIO FISCALE: IL VERSAMENTO SLITTA AL 31 LUGLIO**

*Posted on 21 Giugno 2024 by Sabatino Pizzano*



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con una nota del 13 giugno 2024 trasmessa alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha comunicato l'estensione della proroga del termine per il versamento anche del diritto annuale alle Camere di Commercio. Questa decisione, legata a un più ampio decreto legislativo sulle disposizioni fiscali ne sposta la scadenza dal 30 giugno al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione per i soggetti ISA. L'articolo che segue spiegherà in dettaglio chi può beneficiare di questa proroga, cosa comporta e quali sono le implicazioni pratiche per le aziende.

## Cos'è il diritto annuale alle Camere di Commercio?

Prima di addentrarci nei dettagli della proroga, è fondamentale capire cos'è il diritto annuale. Si tratta di un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno alle Camere di Commercio. Questo contributo serve a finanziare le attività e i servizi offerti da queste istituzioni a supporto delle imprese e dell'economia locale.

## La novità: proroga al 31 luglio 2024

Il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 ha introdotto una significativa modifica alle scadenze fiscali per molte imprese. In particolare, l'articolo 37 di questo decreto ha stabilito che i termini per i versamenti che normalmente scadono il 30 giugno 2024 sono prorogati al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione.

## Chi può beneficiare della proroga?

La proroga si applica a diverse categorie di soggetti:

- Imprese che adottano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA): si tratta di strumenti statistici che l'Agenzia delle Entrate utilizza per valutare l'affidabilità fiscale delle imprese.
- Imprese che dichiarano ricavi o compensi non superiori a certi limiti stabiliti per ciascun indice ISA.
- Soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA.
- Imprese che adottano il regime forfettario o il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.
- Soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale.

**Esempio pratico:** Immaginiamo un piccolo negozio di abbigliamento che rientra nel regime forfettario. Normalmente, il titolare avrebbe dovuto versare il diritto annuale entro il 30 giugno 2024. Grazie a questa proroga, potrà effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 senza incorrere in alcuna maggiorazione o sanzione.

## Cosa succede per le imprese non incluse nella proroga?

Le imprese che non rientrano nelle categorie sopra elencate dovranno rispettare la scadenza originale del 1° luglio 2024 (il 30 giugno cade di domenica). Tuttavia, queste imprese hanno comunque la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024, ma con una maggiorazione dello 0,40%.

**Esempio pratico:** Una grande azienda manifatturiera che non rientra nei criteri della proroga dovrà versare il diritto annuale entro il 1° luglio 2024. Se decidesse di pagare dopo questa data, ma entro il 31 luglio, dovrebbe aggiungere una maggiorazione dello 0,40% all'importo dovuto.

## Conclusione

La proroga del versamento del diritto annuale alle Camere di Commercio rappresenta un'importante agevolazione per molte imprese italiane. Offre maggiore flessibilità finanziaria e si inserisce in un più ampio contesto di misure volte a supportare il tessuto imprenditoriale del paese. È fondamentale che le imprese verifichino attentamente se rientrano nelle categorie beneficiarie della proroga e, in caso contrario, rispettino le scadenze originali per evitare sanzioni o maggiorazioni. Come sempre, in caso di dubbi, è consigliabile consultare un commercialista o un esperto fiscale per assicurarsi di adempiere correttamente ai propri obblighi.

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA